



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO

I Sezione Penale - II Collegio

Composto dai signori Magistrati:
Dr Giuseppe Melisenda Giambertoni
Dr Maria Alessandra Tedde
Dr Giancarlo Caruso

Presidente
Giudice
Giudice

con l'intervento del Procuratore della Repubblica Dr. Silvia Baldi
e con l'assistenza del Cancelliere Maria Stella Aleo
ha pronunciato alla pubblica udienza del giorno 18.05.2017 la seguente

SENTENZA

Nel procedimento penale

CONTRO

1) *[Redacted]*, nato in Gambia il *[Redacted]*, detenuto presso la Casa
Circondariale di Agrigento presente
Difensore d'ufficio: avv. Maddalena LATTUCA (Foro AG) presente

2) *[Redacted]* nato in Senegal il *[Redacted]*, detenuto presso la Casa
Circondariale di Agrigento presente
Difensore d'ufficio: avv. Maddalena LATTUCA (Foro AG) presente

IMPUTATI

1) del delitto di cui agli artt. 110 c.p., 12, comma 3 bis, in relazione al comma 3, lett. a), b), c), d), e) nonché comma 3 ter lett. b) Dlgs. N.286/98, perché, in concorso tra loro e con terzi non identificati, operanti in territorio libico, al fine di trarne profitto, anche indiretto, ponendosi al comando ed alla guida di un gommone partito dalle coste Libiche e diretto all'isola di Lampedusa, compivano atti diretti a procurare illegalmente l'ingresso nel territorio dello stato di 133 cittadini extracomunitari, che viaggiavano a bordo del predetto natante, dietro corresponsione di somme di danaro. Con le aggravanti di aver commesso il fatto in relazione a più di cinque persone, di aver esposto i trasportati a pericolo per la loro vita o per la loro incolumità fisica, del fatto commesso da tre o più persone in concorso, nonché sottoponendoli a trattamento inumano e degradante, attesa l'inadeguatezza dell'imbarcazione ad affrontare la prevista traversata, con riferimento al numero dei passeggeri, all'insufficienza di sistemi di salvataggio ed infine della disponibilità di armi. Con ulteriore aggravante di aver commesso i suddetti fatti al fine di trarne profitto, anche indiretto. Accertato in Lampedusa (porto di approdo della unità navale della Guardia di finanza), il 28.08.2015

2) del delitto di cui agli artt. 81 cpv, 110, 586 in relazione all'art. 589 u.c. c.p., perché, nelle medesime circostanze di luogo e tempo di cui al capo a), in concorso tra loro e con altri soggetti allo stato non identificati, quale conseguenza non voluta,

N. 667/17 R.Sentenze

N. 502/16 R.G. TRIB.

N. 3937/15 R.G.N.R.

Sentenza in data

18/05/2017

depositata in Cancelleria

il 19 GIU 2017

Il Cancelliere
IL CANCELLIERE
Giulia [Redacted]

Il
fatto avviso di deposito di
cui all'art. 548 c.p.p.

Il Cancelliere

Sentenza irrevocabile in data

Comunicazione al P.M.
(art. 27 Reg.)
il

Estratto esecutivo al P.M.
(art. 28 Reg.) il

Scheda Casellario
il

Estratto esec. all'Uff. Rep. il

Estratto esec. alla Questura
(art. 160 TULPS) il

Campione Penale
n

azionavano la morte di n.2 cittadine extracomunitarie le quali, attesa l'inadeguatezza dell'imbarcazione in relazione al numero di soggetti trasportati, non riuscivano a muoversi liberamente e, così, ad allontanarsi dalle esalazioni nocive del motore.

Accertato in Messina (porto di approdo della "Ubaldo Diciotti") il 28 agosto 2015

capo 2) così modificato all'udienza del 14.04.2016

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Il Pubblico Ministero conclude chiedendo per entrambi gli imputati, previa concessione delle attenuanti generiche, la condanna alla pena di anni sei e mesi sei di reclusione ed euro 3 milioni 375 mila di multa.

La difesa conclude chiedendo:

Per l'assoluzione per tutti i reati, perché il fatto non costituisce reato per mancanza elemento soggettivo del dolo specifico;

per l'assoluzione per non aver commesso i fatti, ovvero, in assenza di dolo, assoluzione perché il fatto non costituisce reato;

in subordine il minimo della pena con tutti i benefici di legge per entrambi gli imputati.

FATTO E DIRITTO

Il pomeriggio del 27 agosto 2015 la nave "Ubaldo Diciotti" della Marina Militare Italiana, che, nell'ambito di una attività di pattugliamento per il soccorso di migranti in acque internazionali, quel giorno aveva già effettuato tre interventi ad oltre 80 miglia a sud dell'isola di Lampedusa, su segnalazione del Comando Generale si diresse ancora più a sud per prestare ausilio ad altra unità militare, la nave "Oreste Corsi", a sua volta già dirottata in quella zona per dare soccorso a una moltitudine di migranti su cinque gommoni in precarie condizioni di navigabilità.

La "Ubaldo Diciotti", secondo le indicazioni ricevute, avrebbe dovuto prendere a bordo circa duecento migranti - la "Oreste Corsi" era sovraccarica - oltre a due salme, essendo dotata di celle frigorifere per la conservazione di queste ultime.

La prima segnalazione della presenza dei gommoni era stata fatta la mattina dello stesso 27 agosto 2015 dalla "Sea Watch", unità civile di una organizzazione umanitaria attrezzata per i primi soccorsi medici ed infermieristici.

Era parimenti intervenuta, in ragione dell'obbligo di soccorso alle imbarcazioni in difficoltà che è imposto dalle convenzioni internazionali sul diritto del mare, anche la "Nina Effe", una unità mercantile in transito.

Il medico e l'infermiere della "Sea Watch", scesi sottobordo con un tender, fecero i primi accertamenti constatando il decesso di due donne in uno dei gommoni; tutti i superstiti di quel gommone, quindi, in numero di 133, vennero imbarcati sulla "Nina Effe", che li portò al largo di Lampedusa, dove vennero recuperati e condotti sull'isola dal pattugliatore "Stanisci" della Guardia Costiera; le due salme imbarcate sulla "Ubaldo Diciotti", invece, furono fatte sbarcare nel porto di Messina.

Alcuni dei migranti sbarcati a Lampedusa, e segnatamente i nigeriani

ed e l'ivoriano , furono sentiti nelle forme dell'art. 210 c.p.p. perché indagabili o indagati in procedimento penale per il reato di clandestinità, collegato con quello di procurata immigrazione clandestina.

A seguito della loro escussione il Pubblico Ministero ne richiese l'esame nelle forme dell'incidente probatorio, segnalando che si trattava di persone introdotesi irregolarmente nel territorio dello Stato, sedicenti, senza fissa dimora, precariamente domiciliate presso strutture di accoglienza, senza un radicamento lavorativo nel territorio dello Stato e passibili di espulsione amministrativa; richiesta accolta dal Gip in sede, che destinò per l'esame - condotto nei soli confronti del nigeriano , essendosi, nelle more, resi irreperibili gli altri dichiaranti - all'udienza del 4 dicembre 2015.

Assunta la prova, con decreto in data 24 febbraio 2016 è stato disposto il giudizio immediato nei confronti del gambiano e del senegalese per i delitti di procurata immigrazione clandestina pluriaggravato e di omicidio doloso pluriaggravato, loro ascritti nei termini originariamente enunciati nei capi di imputazione .

Dichiarato aperto il dibattimento all'udienza del 14 aprile 2016 e alla presenza di entrambi gli imputati, il Pubblico Ministero ha modificato la contestazione al capo n. 2) da omicidio doloso al reato di morte come conseguenza non voluta di altro delitto (art. 586 codice penale). Il Tribunale, quindi, ritenuta la propria competenza, ha ammesso le prove richieste.

La successiva istruttoria si è articolata negli esami dell'Ispettore capo della Squadra Mobile di Messina Gaetano Mazzullo, che aveva trasmesso per competenza alla Squadra Mobile di Agrigento gli atti redatti dal comandante della "Umberto Diciotti" (il fermo degli imputati era stato eseguito a Porto Empedocle); dello stesso comandante, Alberto Battaglini, che ha dato conto delle operazioni di salvataggio, così come già

descritte; della dr.ssa Elvira Ventura Spagnolo, medico legale che aveva effettuato le autopsie sui corpi delle due donne trovate morte dai soccorritori; e nell'esame degli imputati.

Sull'accordo delle parti, inoltre, sono stati acquisiti i verbali di assunzione delle sommarie informazioni rese a Lampedusa il 15 settembre 2015 da

... e ... che, dunque, hanno assunto piena dignità dibattimentale di prova.

All'udienza del 18 maggio 2017, infine, indicati gli atti utilizzabili per la decisione, il Pubblico Ministero e i difensori hanno rassegnato le loro rispettive conclusioni ed è stata emessa sentenza mediante pubblica lettura del dispositivo, con riserva di deposito della motivazione nel termine di novanta giorni.

Deve, in via preliminare, essere affermata la giurisdizione del Giudice italiano (e, conseguentemente, la competenza del Tribunale di Agrigento) in ordine alla pretesa punitiva azionata dal Pubblico Ministero per il delitto di procurata immigrazione clandestina, contestato al primo capo di imputazione.

Questo Tribunale ha, già in passato, fatto proprio l'orientamento, espresso in diverse pronunce della giurisprudenza di merito, peraltro avallato dalla Corte Suprema di Cassazione (cfr. Cass. pen, Sez. I, 11 marzo 2014 n. 18354, e Cass. pen. Sez. I, 10 dicembre 2014 n. 3345), secondo cui la giurisdizione dello Stato italiano va riconosciuta laddove, in ipotesi di traffico di migranti dalle coste africane alla Sicilia, questi siano abbandonati in acque extraterritoriali su imbarcazioni del tutto inadeguate, onde provocare l'intervento del soccorso in mare e far sì che i trasportati siano accompagnati nel tratto di acque territoriali dalle navi dei soccorritori, operanti sotto la copertura della scriminante dello stato di necessità. In tali casi, invero, la condotta del mettere in grave pericolo per le persone, integrante lo stato di necessità, è direttamente riconducibile ai trafficanti, e si lega

senza soluzione di continuità alle fasi successive della condotta dei soccorritori in acque extraterritoriali ed all'evento consistente nel conseguito ingresso dei migranti nelle acque territoriali italiane, e viene così a ricadere nella previsione dell'art. 6 c.p. (i trafficanti, in pratica, preordinano di farsi sostituire dai soccorritori nel trasporto sino al territorio italiano, secondo un meccanismo analogo a quello della reità mediata ex art. 48 c.p.). Sussiste parimenti la giurisdizione del Giudice italiano anche in ordine al reato di morte quale conseguenza di altro delitto, contestato al capo n.2.

Esprimendosi, invero, con riguardo ad una vicenda analoga a quella in esame, con la già citata sentenza n.18354 del 2014 la Corte Suprema di Cassazione ebbe a ritenere la *potestas iudicandi* del Giudice italiano in forza della "stretta connessione" tra il delitto previsto dall'art. 586 c.p. "con quello di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, come si è visto parzialmente commesso in territorio italiano, sia pure per il tramite dell'intervento dei soccorritori (cfr. Sez. 1, n. 325 del 20/11/2001 - dep. 08/01/2002, Duka e altri, Rv. 220435)".

Il richiamo alla "stretta connessione", operato dal Giudice di legittimità, va inteso non già in senso tecnico, ma con riferimento alla compenetrazione, in senso naturalistico, tra la condotta delittuosa volta a procurare l'ingresso illegale dei migranti nel territorio italiano e l'evento morte che ne fu la conseguenza prevedibile nelle circostanze del caso concreto: la connessione in senso tecnico, infatti, è un possibile criterio di spostamento della competenza, ma non un criterio di collegamento ai fini della giurisdizione.

Nel caso di specie, dall'esame del medico legale dr.ssa Elvira Ventura Spagnolo, così come dalla esauriente ed organica relazione di consulenza a firma della stessa, è emerso che la causa della morte delle due donne trasportate al porto di Messina dalla nave militare "Ubaldo Diciotti" fu una "Asfissia da spazio

confinato", che colpisce i soggetti che rimangono a lungo in un ambiente ristretto in cui non vi è ricambio di aria (dalle prove dichiarative utilizzabili in questo giudizio è emerso che, nel gommone dove le due sventurate trovarono la morte, lungo circa dodici metri, erano stipate 133 persone, e che quelle non sedute sui tubolari vennero fatte rannicchiare su stesse); asfissia evidenziata dal riscontro istologico di una "ipercapnia", cioè di un aumento dell'anidride carbonica negli organi interni.

L'asfissia, ha soggiunto la dr.ssa Ventura Spagnolo, fu probabilmente agevolata dal malessere che può essere causato - in alcuni casi fino alla perdita di coscienza - dalle esalazioni del carburante fuoriuscito da una delle taniche che erano a bordo, mescolatosi con l'acqua entrata nel gommone a seguito della rottura del pavimento, ceduto dopo alcune ore di navigazione sotto il peso dei tanti migranti trasportati.

Ora, la condotta del trasporto deve essere considerata in modo unitario e si salda con l'evento dell'ingresso in Italia, costitutivo del reato di procurata immigrazione clandestina.

Il delitto presupposto, cioè, appartiene nella sua interezza agli organizzatori e agli esecutori del trasporto, e nella sua interezza costituisce la causa della morte come evento non voluto e però concretamente prevedibile nelle condizioni estreme in cui avvenne il trasporto stesso: è un fatto puramente accidentale, dunque, che le due donne vennero trovate morte dai soccorritori al di fuori delle acque territoriali italiane.

Ed allora, come persuasivamente argomentato dal Pubblico Ministero nel corso della sua requisitoria, proprio perché la procurata immigrazione clandestina è, nella sua interezza, elemento costitutivo del reato di morte come conseguenza di altro delitto, anche per tale reato sussiste la giurisdizione del Giudice Italiano in forza del criterio di collegamento posto dall'articolo 6 cod. pen.

3m

D'altra parte, l'art. 12, comma 3, lett. b) D. L.vo 286 del 1998 contempla, come aggravante, il caso in cui la persona trasportata è stata sottoposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso illegale; previsione che, oltre a costituire un riconoscimento esplicito del possibile collegamento tra l'agevolazione dell'immigrazione clandestina e l'evento morte, realizza una forma di tutela che resterebbe incompiuta se non venisse sanzionata anche la concretizzazione di quel pericolo in un danno, cioè nella morte.

Venendo al merito, l'espletata istruzione ha imposto l'assoluzione dell'imputato da entrambe le imputazioni a lui contestate, essendo emersi elementi tali a profilare il dubbio sullo stato di necessità da lui prospettato già con le dichiarazioni rese in Lampedusa ai verbalizzanti della Squadra Mobile di Agrigento nel corso delle indagini preliminari. Esaminato all'udienza del 15 dicembre 2016, ha premesso di essere cresciuto con uno zio che gli aveva dato da lavorare, ma che era molto legato ad un movimento eversivo operante nel sud del Senegal (il trascrittore non ne ha colto il nome); e di avere deciso di lasciare il paese unitamente al fratello, quando, col passare degli anni, gli era stata profilata la possibilità di subentrare a quello zio, ormai anziano, nella militanza attiva.

Dopo avere attraversato il , il e il , era arrivato in Libia; lì aveva lavorato per un certo tempo sino a quando, nel reclamare il suo salario, era stato, unitamente al fratello, confinato in una casa dove, sotto la sorveglianza di uomini di nazionalità libica, erano tenute prigioniere altre otto persone.

Lui e il fratello, quindi, avevano accettato di svolgere il mestiere che conoscevano, cioè di lavorare come muratori, ma il loro

Questi ultimi avevano successivamente trovato un business più remunerativo, cioè la vendita di manodopera per la conduzione di imbarcazioni destinate al trasporto di migranti in Italia, e avevano minacciato di morte lui stesso ed il fratello - che non avevano alcuna competenza nella navigazione - se non si fossero prestati a svolgere questa attività.

Ha soggiunto, _____, che egli stesso e il fratello si erano mostrati riluttanti ad accettare; per questa ragione, in un frangente in cui loro due erano soli con i sequestratori, uno di essi aveva accoltellato a morte il fratello tagliandogli la gola, ed aveva ferito lui stesso ad una gamba.

Trascorsa circa una settimana, che i sequestratori gli avevano concesso per riflettere, si era determinato ad accettare non avendo alternative, ma anche per aiutare economicamente sua madre, oltre che la vedova e il figlio del fratello.

Era stato bastonato, quindi, e gli era stata mostrata "una macchinetta così per spiegare quando si va avanti e quando si va indietro", cioè, verosimilmente, il funzionamento del dispositivo di comando di una barca (cfr. pag. 13 della trascrizione: <<INTERPRETE - Poi l'hanno portato in un altro posto dove c'era tantissima gente e l'hanno fatto salire su una cosiddetta barca e lì era spaesato perché non aveva mai avuto esperienze del genere e ho capito che l'hanno venduto a questi signori. Allora, i compratori hanno cominciato a minacciarlo e hanno chiamato a coloro che gli hanno venduto questo ragazzo per dirgli: "Questo non vuole darsi da fare, non vuole portare la nave" e allora loro sono tornati indietro e gli hanno detto: "Questo sarà l'ultima volta, se non vuoi farlo noi ti ammazziamo e finisce là perché vuoi farci avere dei problemi con queste persone". Comunque continuano sempre a menarlo di brutto insegnandolo come si guida una barca.

PRESIDENTE - Quando era già sulla barca?



INTERPRETE – No, perché era andato una settimana ancora in cui dovevano insegnargli come portare una barca in quella settimana lì>>>.

L'imbarco era avvenuto a distanza di due mesi e ventotto giorni dall'uccisione del fratello (cfr. pagine 19,22 e 46 della trascrizione), ed egli era stato l'ultimo a salire sull'imbarcazione (un gommone grigio). Due libici, quindi, gli avevano indicato la direzione da seguire ed erano, poi, tornati a terra con un'altra barca che aveva seguito il gommone, lasciando a due migranti nigeriani imbarcati una bussola e un GPS.

Circa tre ore dopo, il gommone aveva cominciato a imbarcare acqua dal pavimento, schiacciato dal peso dei passeggeri; e, per sgottarla, erano state impiegate anche delle taniche di carburante giù utilizzate e quindi vuote. Egli stesso aveva cercato di coordinare questa attività nell'interesse di tutti i migranti imbarcati.

... ha dichiarato di non avere mai visto il coimputato prima del viaggio; più esattamente, avendolo visto a Lampedusa, di essersi ricordato che era una delle persone - non facilmente riconoscibili perché la traversata era stata fatta di notte - che avevano viaggiato con lui.

Ha dichiarato, nel corso del suo controesame, di essere stato ferito circa tre mesi prima del suo arrivo e foto-segnalamento a Lampedusa, confermando in tal modo l'indicazione secondo cui, tra il suo ferimento e la partenza, erano trascorsi due mesi e ventotto giorni.

Ha precisato di parlare soltanto la lingua Wolof e di masticare un poco il francese, ed ha escluso che il coimputato, anglofono, gli avesse fatto da interprete la sera del 15 settembre 2015, allorquando egli si era recato a rendere dichiarazioni spontanee alla Polizia di Stato a Lampedusa.

Disposta ed eseguita in udienza l'ispezione personale del ... è stato dato atto che questi presentava due cicatrici



provocate da due tagli paralleli alla coscia destra; uno di circa dieci - dodici centimetri e l'altro di circa sette - otto centimetri.

I dichiaranti

e hanno confermato il ruolo di timoniere che il ha confessato di avere svolto; e hanno riferito altresì che, durante il viaggio, il coimputato aveva rifornito di benzina il motore del gommone.

Soltanto il nigeriano, esaminato in sede di incidente probatorio, ha invertito i ruoli dei due imputati, indicando in il timoniere e in la persona addetta alla gestione delle taniche di benzina; ma si tratta, all'evidenza, di un errore mnemonico che emerge dallo stesso verbale di incidente probatorio, dove, a pag.10, lo stesso precisa che non parlava l'inglese (in realtà non lo parlava) e che la persona che parlava inglese (che è certamente) era la stessa persona che metteva la benzina.

Il Pubblico Ministero, nel corso della sua requisitoria, ha contestato l'attendibilità delle dichiarazioni di rilevando che quest'ultimo:

- aveva collocato la ferita alla coscia destra in un periodo diverso da quello risultante dal certificato medico del 16 settembre 2015, prodotto in atti, nel quale il sanitario del C.S.P.A. di Lampedusa aveva parlato di *"esiti cicatriziali di pregresse ferite da taglio probabilmente risalenti ad almeno sei mesi fa"*;

- aveva negato di avere reso le dichiarazioni spontanee della sera del 15 settembre 2015 con l'ausilio, come interprete di lingua inglese, del coimputato, circostanza risultante, invece, dal verbale di quelle dichiarazioni.

Gli elementi sin qui evidenziati non conducono, ad avviso del Tribunale, ad una valutazione di sicura inattendibilità delle dichiarazioni dell'imputato, atteso che:

- il certificato medico del 16 settembre 2015 è dichiaratamente redatto (la sottolineatura è nel testo) *"in assenza di esami*

diagnostico-strumentali", e si conclude (il maiuscolo è nel testo) con l'indicazione "SI RITIENE TUTTAVIA NECESSARIO SOTTOPORRE GLI STESSI (sic), OVE POSSIBILE AD ULTERIORI ACCERTAMENTI CLINICI E DIAGNOSTICI";

- la negazione di essere stato assistito dal coimputato come interprete improvvisato dal wolof all'inglese, in occasione delle dichiarazioni spontanee della sera del 15 settembre 2015, può trovare una plausibile spiegazione nel timore di sottoposto a procedimento penale in uno Stato straniero, di esporsi ad una contestazione di concorso nel reato di procurata immigrazione clandestina (se non anche nel reato concorrente oggi contestato) con lo stesso

Le considerazioni sin qui enunciate conducono, dunque, all'assoluzione di dalla imputazione di cui al capo a) perché non punibile per avere agito in stato di necessità, e, conseguentemente, dalla imputazione di cui al capo b) per non avere commesso il fatto. Deve, dunque, essere ordinata la sua immediata liberazione, se non detenuto per altra causa, esprimendosi nulla osta, per quanto di competenza, alla sua immediata espulsione.

A conclusioni differenti deve, invece, pervenirsi con riguardo all'imputato

Quest'ultimo, nel corso del suo esame, ha premesso di essere fuggito dal Gambia, suo paese di origine, perché, messi alla guida dell'automobile del patrigno senza avere la patente, aveva investito di due bambini procurandone la morte; le famiglie lo avevano perdonato, e però, non potendo pagare la grossa somma di denaro da lui dovuta per legge, per evitare dieci anni di carcere era scappato in Mali per poi spostarsi in Niger e poi in Libia, con un modesto aiuto economico dello stesso patrigno.

In Libia, finiti i soldi, aveva lavorato come lavamacchine a Sabha e, col modesto guadagno ottenuto, si era spostato a Tripoli, dove aveva trovato lavoro come manovale.

Successivamente, dopo avere lavorato nel trasporto di sabbia, gli era stato proposto da un uomo di nazionalità nigeriana di imbarcarsi per l'Italia, per un corrispettivo di novecento dinari, poi ridotto a settecento, cioè al risparmio di cui disponeva.

Due giorni dopo era stato portato su un camioncino, con altre persone, nella città di "Grapoli", e intorno alle ore 23.00 della sera successiva erano stati fatti salire su un'imbarcazione da persone armate che facevano uso di violenza e che li avevano ammoniti a non tornare indietro per non essere ammazzati tutti. L'imbarcazione era stata scortata dai Libici armati nel tratto iniziale della traversata, e tre ore dopo la partenza aveva iniziato ad imbarcare acqua. Cinque o sei ore dopo erano arrivati i primi soccorsi.

ha tassativamente negato di avere pilotato il gommone (pag. 41 della trascrizione); non gli è stato espressamente richiesto se e quale altro ruolo avesse ricoperto, ma ha comunque riferito (pag. 36 trascrizione): << io stavo piangendo, non riuscivo a fare niente, stavo solo piangendo e ridevano di me. «Piangi, piangi, perché stai piangendo?» Era la mia prima volta e così sono arrivato in Italia">>.

Orbene, tutti i dichiaranti hanno indicato in _____ la persona che riforniva di benzina il gommone utilizzando le taniche portate a bordo; _____ lo ha anche indicato come colui "che ci urlava di stare fermi e seduti", e _____ come colui "che dava ordinativi durante la traversata, collaborando con il comandante del gommone"; Ojo Osas, in sede di incidente probatorio (pag. 10 trascrizione udienza 4 dicembre 2015) ha riferito che "ha dato indicazione come guidare veloce e quando finiva la nafta metteva la benzina, diciamo".

Le dichiarazioni acquisite al fascicolo del dibattimento sul consenso delle parti, al pari di quelle - come si è anticipato, solo apparentemente difformi nell'indicazione dei rispettivi ruoli degli imputati - rese nel corso dell'incidente probatorio da , appaiono attendibili sia per la loro organicità, precisione e ricchezza di dettagli, sia perché convergenti nel loro nucleo essenziale anche se rese da soggetti di due diverse etnie e nazionalità; e non è superfluo sottolineare come esse siano state verbalizzate in modo del tutto scevro da poco commendevoli "copia e incolla".

La certezza che se ne trae è che collaborò al trasporto rifornendo di carburante il motore del gommone; quanto al resto, l'aver cercato di prevenire condotte scomposte o gesti inconsulti dei numerosi migranti stipati sul gommone, foriere di rischi specialmente dopo che questo aveva iniziato ad imbarcare acqua per la rottura del pavimento, è una condotta pienamente compatibile con una iniziativa spontanea, del tutto neutra rispetto all'ipotesi della procurata immigrazione clandestina.

Esclusa l'aggravante del fine di profitto, non specificata in fatto nel primo capo di imputazione, sussistono con piena evidenza tutte le ulteriori aggravanti contestate: il trasporto, necessariamente organizzato ed eseguito da più di tre persone (se non altro i due imputati, chi li fece salire a bordo e la scorta armata che seguì il gommone nelle fasi iniziali), avvenne in condizioni di estremo pericolo e di palese offesa alla loro dignità per i migranti, stipati in un'imbarcazione di appena dodici metri in 131 persone, oltre ai due imputati.

Al , tuttavia, in ragione dell'assenza di precedenti penali, della giovane età e della condizione di disagio sottesa alla scelta di emigrare dalla Libia in Italia, vanno concesse le circostanze attenuanti generiche.

Il contributo da lui apportato, poi, raffrontato alla complessità dell'organizzazione del trasporto e ai metodi violenti che la caratterizzarono, può senz'altro considerarsi di minima importanza ed integra, dunque l'attenuante prevista dall'art. 114 cod. pen., che va ritenuta equivalente alle aggravanti di cui si è detto.

Per le ragioni già enunciate trattando della giurisdizione del Giudice italiano e delle condizioni della traversata, va affermata la responsabilità dello stesso anche per il reato di morte o lesioni come conseguenza non voluta (assumendo come pena in aumento quella dell'omicidio colposo plurimo), ma concretamente prevedibile, del delitto di procurata immigrazione clandestina, per il quale parimenti vanno riconosciute le circostanze attenuanti generiche.

Venendo, dunque, ai criteri direttivi previsti dall'art. 133 cod. pen., si stima equa la pena finale di anni due e mesi sette di reclusione ed euro 1.965.000,00 di multa, così determinata (pena base per il primo capo di imputazione, esclusa l'aggravante del fine di profitto e previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, anni quattro di reclusione ed euro 1.965.000 di multa, ridotta ai sensi degli articoli 69 e 114 primo comma codice penale - la cornice è quella delineata dal primo comma dell'art. 12 D.lvo n.286/98 - ad anni due di reclusione ed euro 1.965.000,00 di multa; pena per il secondo capo di imputazione, previa applicazione delle circostanze attenuanti generiche, mesi sette di reclusione.

Seguono per legge la condanna al pagamento delle spese processuali e di quelle di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

Va, ordinata, infine, a pena espiata, l'espulsione di dal territorio dello Stato.

Ai sensi dell'articolo 143 c.p.p. , è stata disposta la traduzione della sentenza al deposito della motivazione.

PER QUESTI MOTIVI

Visti gli artt. 533 e 535 cod. proc. pen., 114 c.p., 69 c.p., 62 bis c.p., dichiara [redacted] colpevole dei reati ascrittigli, esclusa la circostanza aggravante del fine di profitto, e, concesse le circostanze attenuanti generiche, ed altresì concessa la circostanza attenuante di cui all'articolo 114 comma 1 c.p., che dichiara equivalente alle residue aggravanti contestate, lo condanna alla pena di anni due e mesi sette di reclusione ed euro 1.965.000,00 di multa, oltre che al pagamento delle spese processuali e di quelle di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

Visto l'art. 235 c.p. ordina l'espulsione di [redacted] dal territorio dello Stato, dopo l'espiazione della pena.

Visti gli articoli 530 comma 3, 300 c.p.p.

assolve [redacted] dalla imputazione di cui al capo a) perché non punibile per avere agito in stato di necessità, e dalla imputazione di cui al capo b) per non avere commesso il fatto, e ne ordina l'immediata liberazione, se non detenuto per altra causa.

Visto l'art. 13 comma 3ter D.Lgs. 286/98, dichiara che nulla osta, per quanto di competenza di questo Tribunale, all'espulsione dell'imputato [redacted]

Visto l'articolo 143 c.p.p., dispone la traduzione della sentenza al deposito della motivazione; nomina traduttore l'interprete già nominato Malick Elleo.

Visti gli artt. 544 c.p.p. e 304 comma I lettera c) c.p.p., indica in giorni novanta il termine per il deposito della motivazione della presente sentenza, disponendo la sospensione dei termini di custodia cautelare nei confronti dell'imputato [redacted] sino alla sua scadenza.

Agrigento, 18 maggio 2017

TRIBUNALE DI AGRIGENTO
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Agrigento, il 19 GIU 2017

D. CANCELLIERE 14

Il Presidente estensore.

[Handwritten signature]